

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 565)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1984

### Interventi a sostegno dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — La legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730, ha previsto alla tabella C, fra le voci da includere nel fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme di lire 50 miliardi ad integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e di lire 400 miliardi per l'attuazione di provvedimenti a sostegno dell'agricoltura, in relazione alle quali appare necessario provvedere alla definizione con legge degli interventi che vengono a fare capo alla suddetta autorizzazione di spesa.

Inoltre la nota sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 1983 ha modificato il

quadro normativo della « legge quadrifoglio » dichiarandone l'inapplicabilità nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Ancora, è necessario un intervento finanziario nel settore bieticolo-saccarifero.

In relazione a quanto sopra premesso, con il presente disegno di legge si prevede un'autorizzazione di spesa di lire 107 miliardi, di cui lire 101.650 milioni a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e lire 5.350 milioni a favore delle Partecipazioni statali per il conferimento all'EFIM per l'attuazione delle

misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero. Tale autorizzazione di spesa, già prevista nel relativo disegno di legge e poi soppressa, in sede di approvazione parlamentare, per non creare turbative agli equilibri finanziari già preordinati con legge finanziaria, è da considerarsi integrativa dell'attuale stanziamento di lire 40 miliardi, ripetito mediante riduzione dell'autorizzazione di lire 100 miliardi recata dall'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. La società « Risanamento agro-industriale zuccheri-RIBS-Spa » potrà, così, trovare adeguate risorse per attuare il programma di risanamento, riorganizzazione e riordinamento commerciale del settore bieticolo-saccarifero.

La disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge ha lo scopo, urgente e necessario, di assicurare l'operatività della legge 19 dicembre 1983, n. 700, sul risanamento del settore bieticolo-saccarifero.

L'articolo 2 di tale legge prevede la costituzione della RIBS-Spa, relativa al risanamento industriale bieticolo-saccarifero per porre in essere tutta una serie di interventi nel settore. Peraltro la possibilità di utilizzare le somme già previste nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983 rimane in concreto inattuata in quanto presupporrebbe il mutamento di denominazione dei relativi capitoli di spesa. Tale difficoltà, di ordine meramente contabile, rischia di vanificare le previsioni della legge n. 700 del 1983, con incalcolabile pregiudizio per l'economia del settore bieticolo-saccarifero.

Di qui la necessità di apposita norma che, configurando il « Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero », istituito ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del decreto-legge n. 371 del 1983 convertito nella legge n. 546 del 1983, quale amministrazione autonoma con gestione fuori bilancio, autorizzi il versamento, nella forma più spedita, della somma già accantonata a tale scopo in favore del Fondo medesimo, affinché questo

possa tempestivamente procedere alla costituzione della RIBS e al finanziamento degli interventi previsti.

All'articolo 3, si è disciplinata la composizione del collegio sindacale della RIBS. Infatti, in seguito alla soppressione nel corso dell'iter parlamentare della legge 19 dicembre 1983, n. 700, della norma relativa alla composizione del collegio sindacale, è sorto il problema — sollevato dai Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di precisare legislativamente la disciplina di tale collegio secondo criteri non diversificati da quelli che si applicano all'omologa REL, e quindi facendo salva, senza possibilità di incertezze di sorta, la potestà di nomina dei relativi componenti da parte dell'autorità governativa. Ciò in armonia anche con i criteri praticati nelle società a partecipazione statale, che non possono non trovare applicazione rinforzata nel caso della RIBS. Si tratta, infatti, di una società deputata alla gestione di rilevanti risorse finanziarie interamente conferite dall'erario e che, sia pure nell'agile forma della società per azioni, rappresenta lo strumento attraverso il quale la programmazione del settore si traduce in indirizzi e interventi concreti, attuati poi dalle società operative cui la RIBS va a partecipare e che essa finanzia.

La nomina governativa dei sindaci risponde sia all'esigenza della funzionalità di controllo (che presuppone un rapporto diretto fra i sindaci e le pubbliche amministrazioni che perseguono determinate finalità d'interesse pubblico attraverso l'azione della RIBS), sia a quella della responsabilità politica connessa all'azione della RIBS e finalizzata al buon risultato dell'azione della società (poichè tale responsabilità fa capo in via esclusiva ai Ministri del settore, è evidente che ad'essa si deve ricollegare il potere di nomina degli organi della società).

Si è ritenuto peraltro di accogliere il suggerimento pervenuto dal Parlamento prevedendo tra i sindaci due iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, mentre la scelta della totalità dei sindaci con criteri privatistici avrà luogo, più appropriatamente, nelle società operative partecipate dalla RIBS.

La necessità di sopperire all'attuale carenza della ricerca sperimentale nel settore bieticolo-saccarifero ha poi portato a prevedere un programma in tal senso, da svolgersi in conformità degli obiettivi del piano agricolo nazionale.

All'articolo 4, si è disposta l'utilizzazione dell'accantonamento di lire 50 miliardi per il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui in premessa, disponendo corrispondente rifinanziamento del Fondo medesimo, secondo le modalità di cui ai precedenti interventi nel settore.

I comparti attualmente più esposti alle difficoltà finanziarie che attraversano le imprese, sono stati individuati in quelli della conduzione delle aziende agricole e della utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, della cooperazione agricola di rilevanza nazionale che gestisce impianti di valorizzazione di prodotti agricoli, della Cassa per la formazione della proprietà contadina, dei parchi nazionali e riserve naturali statali, della forestazione industriale produttiva e degli interventi contro gli incendi boschivi, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dell'Istituto nazionale della nutrizione e dell'INEA nonché nel servizio per la prevenzione e la repressione delle frodi, nel settore della zootecnia, nelle opere di completamento degli impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il disegno di legge in esame intende sovvenire, con appropriate misure, alle necessità che presentano le aree e le strutture del comparto agricolo sopraindicato, al fine di assicurare possibilità di ripresa produttiva e di sostegno occupazionale, tenuto conto, comunque, delle limitate disponibilità finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legge finanziaria 1984:

1) all'articolo 5 è prevista un'autorizzazione di spesa di lire 175 miliardi per consentire l'intervento delle regioni e delle provincie autonome attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione delle aziende agricole e di utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei

prodotti agricoli, di cui all'articolo 2, numero 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) gli articoli 6 e 7 sono diretti a sostenere le strutture cooperative di rilevanza nazionale attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per il consolidamento delle strutture medesime, nel limite di impegno di 20 miliardi annui, e il finanziamento dell'articolo 5, lettere a), c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403, per lire 50 miliardi;

3) la Cassa per la formazione della proprietà contadina viene rafforzata nelle sue capacità d'intervento per la formazione di adeguate strutture produttive diretto-coltivatrici attraverso uno stanziamento di lire 40 miliardi, che incrementa il patrimonio della Cassa medesima (articolo 8);

4) l'articolo 9 è volto a sostenere la realizzazione di interventi per la lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, nonché per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale su terreni demaniali allo scopo di aumentare la produzione legnosa, promuovere una qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni marginali;

5) l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria rispondano agli obiettivi previsti dal piano agricolo nazionale e lo stesso dicasi per il potenziamento dei servizi per la prevenzione e la repressione delle frodi. Con adeguati stanziamenti per lire 14 miliardi, previsti dall'articolo 10, si sovviene a tali necessità;

6) altre urgenti esigenze da affrontare sono quelle relative alle associazioni provinciali degli allevatori, che necessitano di immediate disponibilità di fondi per l'espletamento di funzioni essenziali per il settore zootecnico, quali la tenuta dei libri genealogici e la realizzazione di controlli funzionali del bestiame, nonché quelle dell'Istituto nazionale della nutrizione e dell'Istituto nazio-

nale di economia agraria, che presentano, parimenti, esigenze di finanziamento delle loro attività. Per tali enti è prevista un'autorizzazione complessiva di lire 36 miliardi.

La necessità di completare gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha portato poi a prevedere a tale scopo uno stanziamento di lire 25 miliardi, con il contestuale allargamento delle possibilità di affidare in gestione gli impianti medesimi;

7) la necessità di un centro unico di acquisizione di tutti i dati relativi al settore agricolo è poi alla base dell'articolo 13, in forza del quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo nazionale attraverso la stipula di apposite convenzioni con società a prevalente partecipazione statale.

Particolare rilievo ha poi la disposizione di cui all'articolo 14.

Come è noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 340 depositata in cancelleria il 15 dicembre 1983 ha dichiarato l'illegittimità nei confronti delle provincie autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Friuli-Venezia Giulia del complesso di disposizioni portate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Di qui la necessità di una modifica delle disposizioni della suddetta legge per adeguarle al dettato della Corte costituzionale. In mancanza, infatti, non solo la normativa della legge n. 984 non può applicarsi a Trento e Bolzano e al Friuli-Venezia Giulia, ma possono altresì sorgere dubbi sull'applicabilità delle suddette disposizioni nei confronti delle restanti regioni. Ciò in quanto, essendo il procedimento di erogazione delle risorse unitario e basato su presupposti considerati omogeneamente per tutte le regioni oltrechè per la parte di interventi di competenza nazionale, si sarebbe potuto prospettare che

il venir meno di taluni elementi del quadro complessivo di riferimento avrebbe determinato la caducazione dell'intero procedimento; tali perplessità sono state del resto fatte proprie dal Ministro del tesoro, il quale ha ritenuto per il momento non spendibili gli stanziamenti sulla legge n. 984 del 1977 previsti dalla legge finanziaria.

La normativa che si propone, per evitare che la suesposta situazione rallenti il flusso degli investimenti nel settore agricolo, si basa appunto sul presupposto della dichiarata inapplicabilità della legge n. 984 nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome (evidenziandosi che i principi affermati dalla Corte costituzionale appaiono validi anche nei confronti delle regioni a statuto speciale che non siano state parti del giudizio che si è concluso con la pronuncia di illegittimità costituzionale della legge n. 984).

Su tale presupposto, si è individuata la quota parte di stanziamenti destinata alle regioni a statuto speciale e si è prevista la diretta ripartizione della somma fra le suddette regioni, il tutto sulla base dei parametri che finora hanno determinato la ripartizione dei fondi fra i vari soggetti titolari dello stanziamento.

Mentre quindi per le regioni a statuto ordinario continuerà a trovare applicazione la disciplina della legge n. 984 del 1977, le regioni a statuto speciale provvederanno con propria legge a disciplinare l'utilizzazione dei fondi conformandosi, ovviamente, ai principi dell'ordinamento in materia. Unico vincolo procedurale è quello di predeterminare per dette regioni l'utilizzazione delle somme secondo indirizzi stabiliti con propri piani agricoli, sui quali — per mantenere un minimo di collegamento fra la politica agricola regionale e quella nazionale — va preventivamente sentito il CIPAA.

L'articolo 15 porta infine le necessarie disposizioni per la copertura della spesa recata dal presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 107 miliardi, per l'anno 1984, da iscrivere quanto a lire 101.650 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il successivo conferimento al Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero e quanto a lire 5.350 milioni in quello del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM.

**Art. 2.**

Il Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al Fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**Art. 3.**

All'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'attuazione di un programma di ricerca e sperimentazione nel settore bieti-

colo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti ».

#### Art. 4.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

#### Art. 5.

Per l'attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano di programmi d'intervento per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è autorizzata la spesa di lire 175 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvederà con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

#### Art. 6.

A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuantanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

#### Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 50 mi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liardi, da iscrivere, per l'anno 1984, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli interventi da attuare sono quelli previsti dall'articolo 5, lettere a), c) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Saranno osservate le procedure e modalità stabilite al secondo e terzo comma dell'articolo 5 della medesima legge n. 403.

## Art. 8.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

## Art. 9.

Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonché per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su suoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

## Art. 10.

Al fine di adeguare e potenziare le attrezzature tecniche e scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 2 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984, per la dotazione delle attrezzature destinate al servizio per la prevenzione e la repressione delle frodi.



## Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali del bestiame, nonchè per l'acquisto di attrezzature.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto nazionale di economia agraria è assegnato un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 3 miliardi e 500 milioni e 2 miliardi e 500 milioni.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

## Art. 12.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

All'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:

« La gestione degli impianti di cui al precedente comma può essere affidata anche a società per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione non inferiore al 50 per cento ».

## Art. 13.

Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-86, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

## Art. 14.

In relazione al piano finanziario di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, la complessiva somma di lire 289.852 milioni è assegnata alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, suddivisa come segue:

regione autonoma Valle d'Aosta, lire 8.773 milioni;

provincia autonoma di Bolzano, lire 20.362 milioni;

provincia autonoma di Trento, lire 18.101 milioni;

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lire 22.265 milioni;

regione autonoma Sicilia, lire 126.286 milioni;

regione autonoma Sardegna, lire 94.065 milioni.

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA.

Ove le eventuali osservazioni del CIPAA non siano comunicate nel termine di venti giorni dalla richiesta, si ritiene acquisito l'assenso sul piano.

#### Art. 15.

All'onere di lire 557 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 13 della presente legge nell'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli specifici accantonamenti « Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura », « Integrazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » e, parzialmente, l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione ».

All'onere di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 6 e 13, ultimo comma, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accanto-

---

**IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

namento « Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); numero 81/528 (ammodernamento aziende agricole); n. 80/666 (aree svantaggiate) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.